



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Prot. 2502/2012
Roma 13 Novembre 2012

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei Collegi dei Periti
Agrari e Periti Agrari Laureati

Ai Consiglieri Nazionali

Loro Sedi

Circolare n. 34/2012

Oggetto: Parere Consiglio di Stato – Esame di Stato Agrotecnici.

Egredi Presidenti e Consiglieri dei Consigli Provinciali,
con la presente ad informare che in relazione alle comunicazioni pervenute in questi giorni in merito al parere emesso dal Consiglio di Stato sulla questione equipollenza del titolo di studio di Agrotecnico con quella di Perito Agrario, ferma restando l'analisi in corso da parte del nostro ufficio legale, è opportuno chiarire da subito quanto segue:

In primo luogo è necessario individuare il contesto: si tratta di un "Quesito in materia di accesso all'esame di abilitazione per l'esercizio della libera professione di Agrotecnico". Da subito quindi occorre liberare il campo da facili e superficiali interpretazioni che possano sviare gli interessati. La domanda posta era quella legata alla possibilità da parte di un soggetto in possesso di diploma di Perito Agrario di sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Agrotecnico senza nulla interferire nell'equiparazione delle due categorie professionali.

Da una prima ed attenta lettura del testo del parere emerge chiaramente una netta distinzione tra le due attività. La riportiamo fedelmente:

"2. Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dalla fuorviante questione circa la possibilità di esercizio da parte del perito agronomo degli specifici compiti connessi alla libera professione di agrotecnico. E' chiaro, infatti, che le due professioni, allo stato della legislazione (sulla cui legittimità si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre 2000, n. 441; v. anche Cass. SS.UU. 28.1.1988, n. 744), sono connotate da specificità professionale, che si riverbera sulle competenze ed attribuzioni di ciascuna categoria professionale: quella di agrotecnico rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria; quella di perito agrario rivolta, principalmente, all'estimo rurale ed alla rappresentazione grafica della proprietà agraria (cfr. più di recente, sulla diversità di competenze, Cons. St. Sez. IV, 24.2.2011, n. 1226; 10.5.2007, n. 2288)."

Il punto riportato sancisce definitivamente e finalmente la sostanziale diversità tra le due professioni che, pur operando in via principale nel medesimo settore, non possono pretendere di occupare spazi e competenze non pertinenti e definite chiaramente dall'art. 2 dei rispettivi ordinamenti professionali.

Da una prima lettura della seconda parte del "parere", appare che il Consiglio Di Stato sancisca inoltre un principio sul quale occorre ragionare anche per le implicazioni importanti che ne possono derivare in altri contesti. L'unica cosa evidente è il fatto che il Perito Agrario, secondo il sopraindicato "parere" possa candidarsi a sostenere l'Esame di Stato in questione. Secondo la nostra opinione il Consiglio di Stato ha considerato nell'esprimersi in questo senso il percorso formativo del Perito Agrario che certamente comprende tutte le materie che sono oggetto della professione di Agrotecnico, ma occorre ribadirlo, non il contrario.

Si invitano pertanto tutti i Collegi in indirizzo ad evitare ogni strumentalizzazione che possa interrompere il difficile percorso di ricostruzione e legittimazione che questo Consiglio Nazionale ha intrapreso sia nei confronti dell'organizzazione interna che, soprattutto, verso le altre categorie professionali.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Lorenzo Benanti



Presidenza e Segreteria

Via Principe Amedeo 23 - 00185 Roma tel. 06.48906713 - fax 06.4882150